

**Prot. 19906**

**Torino, 28/05/2015**

## **IL DIRETTORE REGIONALE**

**Vista** la legge 22 dicembre 1957, n. 1293, e successive modificazioni, sull'organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita di generi di monopolio;

**Visto** il decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074 di approvazione del regolamento di esecuzione della L. 1293/1957;

**Vista** la legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificata dalla legge 11 febbraio 2005, n. 15, contenente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

**Visto** l'art. 24, comma 42, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

**Visto** il Regolamento recante la disciplina della distribuzione e vendita dei prodotti da fumo approvato con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 21 febbraio 2013, n. 38;

**Visto** il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante norme sul riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

**Vista** la circolare esplicativa n. 1005/UVDG del 28 giugno 2013, con la quale sono stati forniti i primi indirizzi interpretativi per l'applicazione del decreto ministeriale n. 38/2013;

**Visto** lo schema di piano formulato con provvedimento n. 2884 del 19/03/2015, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia – Area Monopoli - in data 20/03/2015, al fine di consentire la partecipazione al procedimento ai soggetti legittimati ex artt. 7 e 9 della L. 241/1990;

**Preso atto** delle osservazioni pervenute dalla Federazione Italiana Tabaccai, associazione di categoria, in data 10/04/2015, ai sensi dell'art. 9 e 10 della Legge n. 241/90 in merito allo schema di piano succitato e definito lo stesso con provvedimento n. 10485 del 29/04/2015;

**Provveduto**, ex art. 3, comma 6 del succitato Decreto n. 38 del 21/02/2013, a comunicare l'avvio del procedimento di istituzione delle nuove rivendite ai titolari delle tre rivendite più vicine situate a distanza inferiore a 600 metri dalla sede di quella di nuova istituzione, assegnando loro quindici giorni per eventuali osservazioni;

**Preso atto** delle controdeduzioni pervenute dai titolari delle rivendite che hanno partecipato al procedimento per l'istituzione della nuova rivendita, ex art. 10, c. 1 lett. b) Legge 241/90 ed ex art. 3, comma 6 del succitato Decreto n. 38 del 21/02/2013, con le quali hanno manifestato le loro contrarietà all'istituzione della stessa;

**Premesso** che, decorsi 15 dalla comunicazione di avvio del procedimento di istituzione delle nuove rivendite, alla luce di tutti gli elementi istruttori acquisiti, l'Ufficio deve approvare definitivamente il piano semestrale per l'istituzione delle nuove rivendite nell'ambito delle zone di competenza dell'Ufficio dei Monopoli per il Piemonte e la Valle d'Aosta;

**Constatato** che non sono pervenute osservazioni da parte dell'Assotabaccai;

**Considerato** che la Federazione Italiana Tabaccai esprime, nella memoria di intervento, sostanziale condivisione in merito alle istituzioni di rivendite ordinarie per le seguenti zone:

- Cortandone (AT) – Tutti i locali commerciali idonei, escluse le frazioni.
- Casale Corte Cerro (VC) – Tutti i locali commerciali idonei di via Novara dal n. civico 1 al n. civico 1/16 (solo lato dispari)

**Viste** le osservazioni presentate dalla F.I.T. relativamente ad una zona di gara, già inserita nello schema di piano, con le quali esprimevano il loro dissenso all'istituzione di una rivendita ordinaria non ritenendo opportuno procedere in tal senso;

**Viste** le controdeduzioni inoltrate dai titolari delle rivendite situate a distanza inferiore a 600 metri dalla sede di quella di nuova istituzione;

**Considerato** che dalle suddette osservazioni non sono emersi elementi tali da far mutare le determinazioni già assunte dallo scrivente nella formulazione del piano in quanto, oltre a sussistere tutti i requisiti oggettivi previsti dalla normativa per l'istituzione di una nuova rivendita di generi di monopolio, sono state riscontrate esigenze di servizio per una più razionale ed efficiente dislocazione della rete di vendita nel territorio;

Nella specie, relativamente alla zona sotto indicata e per la quale l'Ufficio ha intenzione di procedere all'espletamento della gara, si precisa quanto segue:

- SETTIMO TORINESE (TO) “ Tutti i locali commerciali idonei ubicati in Via San Mauro dal n. civico 67 al n. civico 73, e relativi suffissi aggiunti (bis e ter), solo lato dispari”.

Contrariamente a quanto espresso dalla FIT, dal titolare della rivendita ordinaria n. 4 in Settimo Torinese e dal titolare della rivendita ordinaria n. 14 in Settimo Torinese, la zona di gara individuata è già densamente popolata e l'esistenza di nuove ed ampie aree verdi, destinate a parchi, rappresentano ulteriori centri di aggregazione urbana di particolare rilevanza, anche per le persone residenti nelle zone circostanti.

Inoltre, diversamente da quanto rappresentato dalla FIT, nella prevista zona di gara sono presenti 7 attività commerciali già avviate ed un locale commerciale, al momento del sopralluogo, inutilizzato che rendono la zona di richiamo commerciale.

Sono ampiamente rispettati i parametri di distanza e redditività previsti dal D.M. 38/2013; infatti la rivendita più vicina, la n. 14 in Via Asti n. 4/6, risulta ubicata a 528 mt. dal locale proposto lì dove, la distanza minima prevista nel Comune di Settimo Torinese, è di mt. 250. Anche la redditività della zona, pari ad € 37.948,01, risulta superiore a quella minima prevista

di € 31.990,00, benché sia stata attribuito alla rivendita n. 15 in Corso Regio Parco n. 26/b, ubicata a distanza superiore a 600 metri, il reddito minimo previsto per il Comune di Settimo Torinese e non quello effettivo decisamente più elevato.

Pertanto per quanto su esposto e considerato che le proposte di istituzione inserite nello schema di piano fanno riferimento a zone o luoghi ove sussistono reali esigenze di servizio che giustificano l'assegnazione di nuove rivendite ordinarie, nel rispetto dei principi e criteri fissati dalle disposizioni di legge e regolamenti sopra richiamate

## **APPROVA**

ai sensi dell'art. 3, comma 6 del Decreto n. 38 del 21/02/2013, il piano per l'istituzione e successiva assegnazione di nuove rivendite ordinarie nell'ambito delle zone di competenza dell'Ufficio dei Monopoli per il Piemonte e la Valle d'Aosta, come da elenco allegato alla presente determinazione.

IL DIRETTORE REGIONALE

*(Dott. Fabio Pacella)*

f.to PACELLA

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.lgs n. 39 del 1993

**Allegato al Prot. 19906**

<b>PIANO DEFINITIVO PER L'ISTITUZIONE DI RIVENDITE ORDinarie GENERI DI MONOPOLIO NEL SEMESTRE LUGLIO – DICEMBRE 2015 (D.M. 38/13, ART. 3, COMMA 6)</b>		
<b>Comune</b>	<b>Provincia</b>	<b>Zona di gara</b>
CORTANDONE	AT	TUTTI I LOCALI COMMERCIALI IDONEI, ESCLUSE LE FRAZIONI
SETTIMO TORINESE	TO	TUTTI I LOCALI COMMERCIALI IDONEI UBICATI IN VIA SAN MAURO DAL N. CIVICO 67 AL N. CIVICO 73, E RELATIVI SUFFISSI AGGIUNTI (BIS E TER), SOLO LATO DISPARI
CASALE CORTE CERRO	VB	TUTTI I LOCALI COMMERCIALI IDONEI DI VIA NOVARA DAL N. CIVICO 1 AL N. CIVICO 1/16 (SOLO LATO DISPARI)

Torino, 28/05/2015

IL DIRETTORE REGIONALE  
*(Dott. Fabio Pacella)*